

La rivista delle operazioni straordinarie n. 1/2017

Responsabilità solidale per i debiti nella scissione di società

di Roberto Moro Visconti – professore di Finanza Aziendale nell'Università Cattolica – dottore commercialista e revisore legale dei conti in Milano

Nella scissione, la relazione dell'organo amministrativo deve indicare il valore effettivo del patrimonio netto assegnato alle società beneficiarie e di quello eventualmente rimasto nella scissa. Tale indicazione è richiesta dalla normativa civilistica, in quanto nelle scissioni ciascuna società è solidamente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto a essa assegnato (se beneficiaria) o rimasto (se parzialmente scissa), dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società alla quale sono stati attribuiti per effetto della scissione. Secondo il Principio contabile Oic 4, occorre indicare il valore dei beni trasferibili e suscettibili di esecuzione forzata, o anche di crediti o disponibilità liquide. In relazione ai debiti fiscali della società scissa, l'[articolo 173](#), comma 13, Tuir, statuisce una responsabilità solidale illimitata (e - dunque - più estesa di quella civilistica) che grava sulle società risultanti dalla scissione. La recente sentenza della Corte di Cassazione [n. 23342/2016](#) ha in tal senso ribadito che tutte le società che partecipano alla scissione (sia parziale sia totale) rispondono solidalmente e illimitatamente per i debiti fiscali della scissa relativi a periodi di imposta precedenti all'operazione.

Il valore effettivo del patrimonio netto nella normativa civilistica in tema di scissione

Alla stregua delle operazioni di fusione, anche le scissioni si articolano sostanzialmente in 3 fasi:

1. predisposizione dei documenti prodromici all'approvazione della scissione;
2. decisione in ordine alla scissione ([articolo 2506-ter](#), comma 5, cod. civ., che richiama l'[articolo 2502](#), cod. civ. in tema di fusioni);
3. atto di scissione ([articolo 2506-ter](#), comma 5, cod. civ., che richiama l'[articolo 2504](#), cod. civ. in tema di fusioni).

I documenti *sub* 1 consistono, come per le fusioni, nel progetto di scissione ([articolo 2506-bis](#), cod. civ.), nella relazione dell'organo amministrativo ([articolo 2506-ter](#), comma 1, cod. civ., che richiama l'[articolo 2501-ter](#), cod. civ. in tema di fusione), nella situazione patrimoniale di scissione ([articolo 2506-ter](#), comma 1, cod. civ., che richiama l'[articolo 2501-quater](#), cod. civ. in tema di fusione) e nella relazione

degli esperti ([articolo 2506-ter](#), comma 3, cod. civ., che richiama l'[articolo 2501-sexies](#), cod. civ. in tema di fusione).

In particolare, per quanto concerne la relazione dell'organo amministrativo, l'articolo 2506-ter, comma 2, cod. civ., rileva che la relazione che descrive la scissione:

“deve indicare il valore effettivo del patrimonio netto assegnato alle società beneficiarie e di quello che eventualmente rimanga nella società scissa”.

Lo scopo della solidarietà è quello di tutelare i creditori preesistenti alla scissione, evitando che essa venga utilizzata per eludere pagamenti di debiti¹.

Nella *ratio* della normativa, il patrimonio netto effettivo assolve una duplice funzione per i creditori sociali: rappresenta la garanzia massima entro cui è possibile soddisfare i propri crediti e la base su cui decidere se opporsi o meno all'esecuzione della scissione.

L'indicazione rileva altresì nel caso in cui dal progetto di scissione non sia desumibile la destinazione di alcune passività; in tale caso, infatti, la responsabilità solidale è limitata al valore effettivo del patrimonio netto attribuito a ciascuna società beneficiaria².

L'indicazione del valore effettivo del patrimonio netto trasferito assume maggiore importanza nei casi in cui la beneficiaria sia preesistente, in quanto, successivamente alla scissione, le attività e passività (e il netto differenziale) a essa trasferite si confondono con quelle preesistenti, nonché nel caso in cui le beneficiarie siano più di una, in quanto in tale caso le attività e passività trasferite vengono suddivise in più parti.

Il concetto di “*valore effettivo del patrimonio netto assegnato*” viene richiamato anche nell'[articolo 2506-quater](#), comma 3, cod. civ., che tratta degli effetti della scissione, ove si rileva che:

“ciascuna società è solidamente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto a essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico”³.

Si tratta, nel suo complesso, del patrimonio netto della società scindenda, che viene trasferito – in tutto o in parte – a una o più società beneficiarie.

Il concetto è richiamato anche dall'articolo 2506-bis, comma 3, che sancisce la solidarietà delle società beneficiarie nell'ipotesi dell'insorgere di passività la cui destinazione non sia desumibile dal progetto di scissione, secondo cui:

¹ Si veda G. Grosso, (2015), “*La responsabilità solidale delle società partecipanti a operazioni di scissione*”, in *Giurisprudenza commerciale*, 42, II, 410.

² Cfr. A. Cissello, (2014), “*La responsabilità solidale delle società beneficiarie della scissione*”, in *La gestione straordinaria delle imprese*, 4, 142.

³ Si veda: Crenca A., (2005), “*La solidarietà passiva nel caso della scissione societaria e la determinazione degli oneri complessivi dell'operazione*”, in *Il Fisco*, 10; G. Salatino, (2016), “*La responsabilità delle società partecipanti alla scissione ex articolo 2506-quater, comma 3, cod. civ.*”, in *Rivista del Notariato*, 2, 309.

“la responsabilità solidale è limitata al valore effettivo del patrimonio netto attribuito a ciascuna società beneficiaria”⁴.

Come si è anticipato, secondo una parte della dottrina⁵, la disposizione prevista dall'[articolo 2506-ter](#), comma 2, cod. civ., rende obbligatoria per ogni operazione di scissione la perizia di stima dei conferimenti in natura (di cui all'[articolo 2343](#), cod. civ. per le Spa e all'[articolo 2465](#), cod. civ. per le Srl), in quanto il valore effettivo del patrimonio netto trasferito individua il limite di responsabilità dei soci della società scissa nei confronti dei creditori sociali.

Il patrimonio netto effettivo assolve una duplice funzione per i creditori sociali: rappresenta la garanzia massima entro cui è possibile soddisfare i propri crediti e la base su cui decidere se opporsi (entro 60 giorni dal deposito presso il Registro Imprese della decisione in ordine alla scissione) o meno all'esecuzione della scissione, ai sensi dell'[articolo 2503](#), cod. civ., richiamato, in tema di scissione, dall'[articolo 2506-ter](#), comma 5, cod. civ..

Il valore netto “espropriabile” del patrimonio può essere maggiore, uguale o minore rispetto al valore attuale dei debiti. Nei primi due casi, i creditori sociali, avendo una garanzia per i loro crediti, dovrebbero – in linea di massima – non opporsi alla scissione.

Qualora invece il valore netto “espropriabile” fosse inferiore ai debiti, i creditori sociali, non avendo garanzia piena per i loro crediti, potrebbero avere un legittimo interesse a opporsi alla scissione.

Il Principio contabile Oic 4

Secondo il Principio contabile Oic 4⁶ (premessa del § 4.), nelle scissioni (non proporzionali) vi è la necessità di determinare 3 distinti valori dei patrimoni trasferiti:

1. il valore contabile;
2. il valore ai fini della determinazione del rapporto di cambio;
3. il valore effettivo, richiesto dall'[articolo 2506-ter](#), comma 2, cod. civ..

Il concambio, nelle scissioni, emerge quando vi sono asimmetrie nella composizione sociale delle società coinvolte nell'operazione (la società scissa e le beneficiarie), derivanti o dalla presenza di soci diversi, ovvero dalla presenza degli stessi soci ma con percentuali diverse.

⁴ Tale concetto è analogo a quello presente nelle disposizioni relative alla trasformazione di società di persone; l'[articolo 2500-ter](#), comma 2, cod. civ., rileva infatti che “il capitale della società risultante dalla trasformazione deve essere determinato sulla base dei valori attuali degli elementi dell'attivo e del passivo”.

⁵ Si veda, ex plurimis, G.M. Ciampaglia, (2001), “La scissione aziendale: aspetti economico-aziendali”, Impresa c.i., 6, 948.

⁶ Cfr. http://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/downloads/2010/11/2007-01-24_OIC-4_Fusione-e-scissione.pdf.

Nel § 4.1.2. della seconda parte del predetto Principio contabile, si rileva che nelle ipotesi di scissione semplificata che non prevedano la stesura della relazione dell'organo amministrativo, l'indicazione di cui all'[articolo 2506-ter](#), comma 2, cod. civ. in tema di patrimonio netto effettivo deve essere necessariamente fornita nel progetto di scissione.

È ormai da tempo pacifico che per "valore effettivo" non si possa intendere il mero valore contabile del patrimonio netto, ma il valore del patrimonio rettificato tenendo conto del valore corrente delle attività e passività, per stabilire quali beni delle società beneficiarie e della società scissa e per quale valore concorrano a costituire la garanzia per i creditori, in caso di mancato pagamento dei debiti della società scissa trasferiti alle beneficiarie⁷.

Secondo il Principio Oic 4, "*deve trattarsi di beni trasferibili e suscettibili di esecuzione forzata, o anche di crediti o disponibilità liquide*". Non vanno pertanto inclusi l'avviamento e le attività immateriali non trasferibili e non suscettibili di esecuzione forzata⁸.

I valori contabili di riferimento, utilizzati anche ai fini della determinazione del rapporto di cambio, sono quelli contenuti nella situazione patrimoniale di scissione, in quanto i patrimoni assegnati alle beneficiarie o che rimangono nella scissa sono parti del patrimonio netto contabile rappresentato in tale situazione patrimoniale.

Pertanto, come si rileva nel Principio Oic 4, risulta opportuno redigere una specifica situazione patrimoniale per ciascun patrimonio da trasferire, in cui si indichino attività e passività con la medesima classificazione e denominazione che esse hanno nella situazione patrimoniale complessiva; a ciascuna situazione parziale occorre poi allegare degli elenchi esplicativi (con anche l'indicazione di garanzie, impegni e rischi), in ossequio al disposto del citato [articolo 2506-bis](#), comma 1, cod. civ.⁹.

L'indicazione del valore effettivo del patrimonio netto trasferito assolve, pertanto, alla funzione di "*memoria contabile*", soprattutto nei casi in cui la beneficiaria sia preesistente, in quanto, successivamente alla scissione, il patrimonio trasferito si confonde con quello preesistente della beneficiaria, nonché nel caso in cui le beneficiarie siano più di una, in quanto in tale caso il patrimonio trasferito con la scissione viene suddiviso in più parti. Ciò rileva in particolare in quei casi in cui il patrimonio netto di scissione (differenza tra attività e passività scisse) è positivo, ma il netto "espropriabile" è invece negativo.

⁷ Cfr. R. Moro Visconti, (2006), "*Scissioni di società e valore effettivo del patrimonio netto*", in *Impresa c.i.*, 9, 1265.

⁸ Ai sensi dell'articolo 474, comma 1, c.p.c., "*l'esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile*".

⁹ Inoltre, è opportuno indicare il valore contabile (desumibile dalla situazione patrimoniale) e il valore effettivo (cioè il valore corrente, per le attività materiali che presentano un valore corrente anche significativamente diverso rispetto a quello contabile, a esclusione delle attività immateriali e di quelle non soggette a esecuzione forzata) di ciascuna posta attiva o passiva.

Differenza tra valore di mercato e valore “espropriabile” del patrimonio netto

Il valore di mercato del patrimonio netto (*market value of equity*) esprime la stima del prezzo al quale l'intera società può essere compravenduta, a normali condizioni di mercato (se la società è quotata, tende a coincidere con la capitalizzazione di borsa). Tale valore si ottiene analiticamente, partendo dal patrimonio netto contabile (*book value of equity*) e sommando algebricamente plusvalenze e minusvalenze da valutazione, ovvero in modo sintetico, utilizzando parametri reddituali, finanziari o di mercato.

Per la stima del valore di mercato del patrimonio netto, sia la dottrina che la prassi più accreditate hanno sviluppato nel tempo criteri e metodi valutativi di generale accettazione e utilizzo (fermo restando il carattere peculiare di ogni stima). I metodi più noti e adottati nella pratica sono:

- metodi patrimoniali;
- metodi reddituali;
- metodi misti patrimoniali-reddituali;
- metodi finanziari;
- metodi empirici di mercato.

Secondo il metodo patrimoniale, il valore di un'azienda viene determinato attribuendo un valore corrente alle singole attività e passività iscritte in bilancio al costo storico. La somma algebrica dei valori analiticamente attribuiti alle componenti attive e passive evidenzia un valore patrimoniale denominato patrimonio netto rettificato.

Il metodo patrimoniale appare di norma il più adatto per la valutazione del valore effettivo del patrimonio netto, in quanto impone un'analitica analisi di ogni singola componente del complesso aziendale¹⁰.

Se le minusvalenze analitiche di valutazione sono abbastanza rare (soprattutto se imputabili a maggiori passività, che sarebbero indice di una violazione del principio della prudenza nella stesura del bilancio), ben più frequenti sono le plusvalenze – meramente potenziali e, in quanto tali, non contabilizzabile – riferite a singole attività e, in via residuale, all'avviamento internamente generato.

Tra i beni suscettibili di esecuzione forzata, rientrano anzitutto gli immobili e altre immobilizzazioni materiali (impianti, attrezzature ...). Quanto più tali beni sono specifici, tanto più essi hanno un valore di mercato più ridotto rispetto al valore d'uso (connesso all'utilizzo nell'ambito della società, in un contesto di continuità aziendale). Tale differenziale è espressione del rischio d'impresa che può

¹⁰ In senso conforme per problematiche inerenti i conferimenti, si veda R. Perotta, (2005), “*Il conferimento d'azienda*”, Giuffrè, Milano, pag. 119.

ingenerare il venir meno del *going concern*, con gradualità che fanno sfociare la crisi verso soluzioni *in bonis* (accordi stragiudiziali, liquidazioni ordinarie ...) o verso procedure concorsuali.

Per i motivi sopra richiamati, il valore effettivo del patrimonio trasferito di norma non coincide con il valore di mercato del patrimonio determinato ai fini del concambio¹¹.

Nella figura riportata di seguito, si evidenzia la differenza fra valore contabile, valore effettivo e valore di mercato del patrimonio netto.

Figura 1 – Valore contabile, valore effettivo e valore di mercato del patrimonio netto



Confronto tra patrimonio netto effettivo ("espropriabile") (A + B) e le passività (C)

Un patrimonio netto effettivo superiore rispetto alle passività tutela i creditori della società scindenda ed evita rischi di responsabilità sussidiarie in capo alle beneficiarie.

Il patrimonio netto effettivo (A + B) può essere ottenuto anche per differenza tra il valore effettivo delle attività trasferibili e suscettibili di esecuzione forzata (D + E) e il valore delle passività (C).

Il valore di mercato può in casi limite tendere a coincidere con il valore effettivo (se tutte le attività sono liberamente trasferibili o suscettibili di esecuzione forzata).

Ben più frequente è la fattispecie in cui, a causa della presenza di attività (anche non contabilizzate, come ad esempio l'avviamento internamente generato) non suscettibili di esecuzione forzata, il valore "espropriabile" del patrimonio netto è inferiore al valore di mercato (che può recepire anche le attività non iscritte in bilancio, rilevate ad esempio utilizzando metodi patrimoniali complessi); può anche accadere che il valore "espropriabile" sia inferiore rispetto al valore contabile del patrimonio netto (se esistono attività contabilizzate non "espropriabili", in presenza di attività "espropriabili" senza plusvalori

¹¹ In senso conforme, R. Perotta, (2006), "Le valutazioni di scissione", Giuffrè, Milano, pag. 139.

di valutazione o con plusvalori inferiori rispetto alle attività “espropriabili”). In tale caso, la fattispecie è graficamente così rappresentabile:

Figura 2 – Valore “espropriabile” e valore di mercato



Disposizioni fiscali

Da un punto di vista fiscale, la scissione è regolata dall'[articolo 173](#), Tuir, che contiene due disposizioni in merito all'argomento in commento¹².

La prima è riportata nel comma 4 e prevede che:

“dalla data in cui la scissione ha effetto (...) le posizioni soggettive della società scissa (...) e i relativi obblighi strumentali sono attribuiti alle beneficiarie e, in caso di scissione parziale, alla stessa società scissa, in proporzione delle rispettive quote del patrimonio netto contabile trasferite o rimaste, salvo che trattisi di posizioni soggettive connesse specificamente o per insiemi agli elementi del patrimonio scisso, nel qual caso seguono tali elementi presso i rispettivi titolari”.

Il comma 13, articolo 173, Tuir dispone invece che gli accertamenti, i controlli e ogni altro procedimento relativo ai suddetti obblighi sono svolti nei confronti della società scissa, o in caso di scissione totale, di quella appositamente designata (se la designazione è omessa si considera designata la beneficiaria nominata per prima nell'atto di scissione). Tuttavia, lo stesso comma prosegue ribadendo che le società beneficiarie sono comunque responsabili in solido per le imposte, le sanzioni pecuniarie, gli interessi e ogni altro debito e anche nei loro confronti possono essere adottati i provvedimenti cautelari previsti

¹² Per maggiori approfondimenti, si veda, in dottrina, F. Giommoni, (2016), *“La responsabilità per i debiti tributari nelle operazioni di scissione”*, in Rivista delle operazioni straordinarie n. 7/2016.

dalla legge.

La responsabilità per le obbligazioni tributarie della scissa sembrerebbe quindi più ampia di quella della generalità dei debiti, per i quali le beneficiarie rispondono nei limiti del valore effettivo del patrimonio ricevuto¹³. Da quanto fin qui indicato, emergerebbe pertanto un duplice profilo di responsabilità per le società beneficiarie di un'operazione di scissione:

1. da un lato, per le obbligazioni di tipo civilistico, le beneficiarie sarebbero tenute a rispondere in maniera sussidiaria delle passività di certa destinazione e con il limite del valore effettivo del patrimonio netto trasferito o assegnato;
2. dall'altra parte, per le obbligazioni di tipo fiscale, alle società beneficiarie verrebbe attribuita una responsabilità di tipo diretto e illimitata.

Da una lettura combinata di quanto disposto dalla normativa civilistica e dal Tuir, si potrebbe peraltro sostenere che anche per le obbligazioni fiscali vale il principio della responsabilità limitata delle beneficiarie (di quelle che non siano state designate nella scissione totale e di quelle coinvolte in quella parziale) nei limiti del valore del patrimonio netto assegnato e previa escussione della società scissa o della designata o nominata.

Tuttavia, secondo recenti orientamenti giurisprudenziali¹⁴, il sopra citato [articolo 173](#), Tuir presenta natura speciale, eccezionale e derogatoria rispetto a quanto stabilito dalla normativa civilistica, in virtù della previsione dell'illimitata responsabilità solidale delle società partecipanti alla scissione.

Ciò sembrerebbe confermato dall'[articolo 15](#), comma 2, D.Lgs. 472/1997, in tema di sanzioni, secondo cui:

“nei casi di scissione anche parziale di società o enti, ciascuna società o ente è obbligata in solido al pagamento delle somme dovute per violazioni commesse anteriormente alla data dalla quale la scissione produce il suo effetto”.

La recente posizione della Cassazione

Con la [sentenza n. 23342/2016](#)¹⁵, la Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo cui, in caso di scissione societaria, deve ritenersi legittima l'azione di riscossione diretta nei confronti di una delle società beneficiarie con la notifica della cartella di pagamento, anche quando l'avviso di accertamento presupposto sia stato notificato esclusivamente alla società scissa. Tale principio vale considerando la

¹³ Si veda R. Moro Visconti, M. Renesto, (2012), *“Fusioni e scissioni”*, Maggioli, Rimini, pag. 331.

¹⁴ Cfr. C.T.R. L'Aquila, 26 ottobre 2015, sentenza n. 1117/7/15; Cassazione, n. 13059/2015; CTR Lazio, n. 549/2014.

¹⁵ In <http://www.rivistadirittotributario.it/wp-content/uploads/2016/12/Cass.-23342.pdf>.

responsabilità solidale e illimitata di tutte le società partecipanti alla scissione per i debiti tributari della società scissa riferiti a periodi d'imposta antecedenti alla data di efficacia della scissione.

Nel riformare la decisione dei giudici tributari, la Corte Suprema ha infatti dichiarato la legittimità della cartella di pagamento affermando il seguente principio di diritto:

“In riferimento alle operazioni di scissione societaria, gli obblighi tributari della società scissa riferibili a periodi di imposta anteriori alla data dalla quale l'operazione ha effetto sono adempiuti in caso di scissione parziale dalla stessa società scissa o trasferiti, in caso di scissione totale, a una società beneficiaria appositamente designata nell'atto di scissione o individuata per legge, mentre tutte le società beneficiarie sono responsabili in solido per le imposte, le sanzioni pecuniarie, gli interessi e ogni altro debito. I procedimenti relativi ai suddetti obblighi tributari sono svolti nei confronti della società scissa o, nel caso di scissione totale, di quella designata, ma nei confronti delle società beneficiarie solidalmente responsabili possono essere adottati i provvedimenti cautelari previsti dalla legge e compiute le attività di riscossione, senza oneri di avvisi o di altri adempimenti per l'Amministrazione ...”.

Euroconference
Centro Studi Tributari

Master di specializzazione

Master di 3 giornate intere

LE PERIZIE DI STIMA E LA VALUTAZIONE D'AZIENDA NELLE OPERAZIONI STRAORDINARIE

Bologna dal 14 marzo **Milano** dal 15 marzo **Verona** dal 16 marzo

[ACCEDI AL SITO](#)